



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 21 MAR. 2018 Deliberazione N. 169

L'anno il giorno del mese di 21 MAR. 2018
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Giovanni LOLLI
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2017. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2018.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;

- il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;
- Allegato B (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell'art.5 del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;



RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 21.03.2017, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2017;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 21.04.2015 con la quale, al fine di favorire un preventivo processo partecipativo ed il più ampio coinvolgimento, sono stati costituiti due specifici organismi in materia di qualità delle acque di balneazione, la *Consulta Regionale* ed il *Tavolo Tecnico*, con sede presso il competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

RICHIAMATA la Determinazione DPC028/27 del 17/05/2017 con la quale è stato disposto:

- di approvare l'Allegato "A1", che riporta l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza, contenente il riallineamento delle coordinate geografiche di alcune aree di balneazione con le coordinate geografiche riportate nella cartografia del Portale Acque del Ministero della Salute;
- di approvare l'Allegato "B1", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate scarse e temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico sanitari e soggette a misure di gestione, contenente la denominazione corretta del punto IT013067025005, 360 m Nord foce fiume Tordino appartenente al Comune di Giulianova;
- di confermare le risultanze della classificazione di cui agli allegati "A1" e "B1" alla DGR n. 124 del 31/03/2017, che riportano l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza e l'elenco delle acque di balneazione classificate scarse e temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico sanitari e soggette a misure di gestione;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2017, occorre determinare in dettaglio le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

VISTI:

- l'allegato "A" alla presente Deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2017 e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2014-2017) ed approvata con la Determinazione DPC028/27 del 17.05.2017 ;
- l'allegato "A1", che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2013 – 2017;
- l'allegato "B", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2018;
- l'allegato "B1", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2018;
- l'allegato "C", che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2018 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
- l'allegato "D", inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA, ai Comuni ed agli Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2018;

EVIDENZIATO che sono vietate alla balneazione le acque lacustri non specificatamente individuate nell'allegato "A" e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;



CONSIDERATO che a seguito della richiesta del Comune di Martinsicuro (TE) di traslazione del punto di prelievo IT013067047004 – “Villa Rosa” e delle valutazioni del Servizio competente, è stato disposto di riposizionare il punto di prelievo IT013067047004 a m 120 a nord rispetto alla precedente localizzazione, in una zona dove si verifica il maggiore afflusso di bagnanti. Pertanto, il punto di campionamento e la relativa area di balneazione (che resterà invariata), pur mantenendo lo stesso codice e la stessa denominazione avranno le seguenti coordinate:

- punto antistante “Villa Rosa” – Cod. IT013067047004
Coordinate punto Lat 42,852859 Long. 13,929176

RICHIAMATO quanto previsto all’art. 5 comma 4. a) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: “... Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione ... adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l’avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento”;

RICHIAMATO l’allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2018;

RICHIAMATO l’allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2018;

RITENUTO opportuno attivare per tali acque di balneazione le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l’avviso di divieto di balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento;

VALUTATO che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” ed elencate nell’Allegato “B1” potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

CONSIDERATO che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’allegato A del Decreto 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell’area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera g) e all’art. 10 del D.Lgs. n.116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

PRESO ATTO che per la riapertura delle acque di balneazione di nuova individuazione ancora non classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità “scarsa” (Comune di Pescara: Zona ant. Via Galilei, Comune di Francavilla al Mare: 140 m Sud Fosso S. Lorenzo), temporaneamente vietate alla balneazione, si applicano le procedure previste per la riapertura delle



acque scarse, di cui all'allegato "B1", che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e l'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

Tali acque di nuova individuazione sono sottoposte a doppio campionamento;

CONSIDERATO che successivamente alla riapertura delle anzidette acque di nuova individuazione, un eventuale superamento dei valori limite indicati all'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata;

PRESO ATTO, inoltre, che per le acque di balneazione di nuova individuazione ancora non classificate (NC) derivanti da acque classificate di qualità "sufficiente" (Comune di Vasto: 300 m Nord Pontile Marina di Vasto), si applicano gli indirizzi generali previsti dalla normativa vigente, in quanto considerate acque idonee alla balneazione;

DATO ATTO che per le acque di nuova individuazione la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 116/08);

RITENUTO opportuno impegnare gli Enti Gestori del servizio idrico all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2018, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 15 aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

RITENUTO opportuno demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente la elaborazione e l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare;



PRESO ATTO del parere favorevole espresso nella seduta del Tavolo Tecnico, tenutasi in data 21/03/2018, sulla proposta di D.G.R.;

DATO ATTO:

- del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;
- che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

UDITI il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
 - allegato "A" alla presente deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2017 e la relativa classe di appartenenza, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2014-2017) ed approvata con la determinazione DPC028/27 del 17/05/2017 ;
 - allegato "A1", che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2013 – 2017;
 - allegato "B", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2018;
 - allegato "B1", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2018;
 - allegato "C", che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2018 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
 - allegato "D", inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA, ai Comuni ed agli Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2018;
- 2) **DI APPROVARE** il riposizionamento del punto di prelievo IT013067047004 a m 120 a nord rispetto alla precedente localizzazione, come di seguito indicato:
 - punto antistante "Villa Rosa" – Cod. IT013067047004
Coordinate punto Lat 42,852859 Long. 13,929176
- 3) **DI STABILIRE** che sono vietate alla balneazione le acque lacustri non specificatamente individuate nell'allegato "A" e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;
- 4) **DI STABILIRE** che per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell'Allegato "B1", devono essere attivate le seguenti misure di gestione:
 - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
 - individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;



- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
 - adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
- 5) **DI STABILIRE** che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'Allegato "B1" potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
 - 6) **DI STABILIRE** altresì che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) e all'art. 10 del D.Lgs. n. 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;
 - 7) **DI PRENDERE ATTO** che per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, riportate nell'allegato "B", è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2018;
 - 8) **DI PRECISARE** che per la riapertura delle **acque di balneazione di nuova individuazione ancora non classificate (NC)**, derivanti da acque classificate di qualità "scarsa" (**Comune di Pescara: Zona ant. Via Galilei, Comune di Francavilla al Mare: 140 m Sud Fosso S. Lorenzo**), temporaneamente vietate alla balneazione, si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all'allegato "B1", che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e l'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
Tali acque di nuova individuazione sono sottoposte a doppio campionamento;
 - 9) **DI STABILIRE**, inoltre, che successivamente alla riapertura delle anzidette acque di nuova individuazione, un eventuale superamento dei valori limite indicati all'allegato A del Decreto 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata;
 - 10) **DI PRENDERE ATTO** che per **le acque di balneazione di nuova individuazione ancora non classificate (NC)** derivanti da acque classificate di qualità "sufficiente" (**Comune di Vasto: 300 m Nord Pontile Marina di Vasto**), si applicano gli indirizzi generali previsti dalla normativa vigente, in quanto considerate acque idonee alla balneazione;
 - 11) **DI PRENDERE ATTO**, inoltre, che per le acque di nuova individuazione la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 116/08);
 - 12) **DI IMPEGNARE** gli Enti Gestori del servizio idrico all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli,



finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

- 13) **DI PRENDERE ATTO** di quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;
- 14) **DI STABILIRE** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2018, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 15 aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
- 15) **DI DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) del Decreto indicato;
- 16) **DI DEMANDARE** all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente la elaborazione e l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
- 17) **DI FAR OBBLIGO** alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'Allegato "D" al presente atto:
 - a) delimitare, con apposita ordinanza sindacale, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come riportato nelle schede allegate;
 - b) delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - c) revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell'art.5 del D.lgs. n. 116/08;
 - d) apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
 - e) segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 18) **DI EVIDENZIARE**, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2018 sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010, art. 2, comma 4, lettere a) e b);
- 19) **DI IMPEGNARE** l'ARTA al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'Allegato "D" al presente atto;
- 20) **DI RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30



maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;


- 21) **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, nonché la eventuale rettifica di errori materiali e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare;
- 22) **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso nella seduta del Tavolo Tecnico, tenutasi in data 21/03/2018, sulla proposta di D.G.R.;
- 23) **DI INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA – Sede Centrale e Distretti Provinciali, agli Enti Gestori del servizio idrico ed ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;
- 24) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo/Urbanistica e Territorio-Qualità Acque di Balneazione;

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO..... DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: OO.MM. E ACQUE MARINE
QUALITÀ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI
UFFICIO:


L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Marrama

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Vacante

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini


(firma)

Il Direttore Regionale
Ing. Emidio Rocco Primavera


(firma)


Il Componente la Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)




Il Presidente della Giunta
F.to Giovanni Lolli

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta


(firma)

ALLEGATO A

Table with columns: ID_AREA, BALNEAZIONE, Provincia, Comune, Denominazione Punto di prelievo, Coordinate (WGS84-Decimal) (Punti di prelievo, Punto inizio Costa, Punto fine Costa), CLASSI. Includes a color-coded legend for water quality classes (1-4) and a list of 100+ water points with their respective data.



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
Servizio OO.MM. e Acque Marine

ELENCO DELLE ACQUE
DI BALNEAZIONE
E LORO
CLASSIFICAZIONE PER
L'ANNO 2018

DATI QUADRIENNI
2014 - 2017

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e
Allegato II Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITA'

- 1=ECCELLENTE (blue bar)
2=BUONA (green bar)
3=SUFFICIENTE (yellow bar)
4=SCARSA (red bar)

N.C.

IL DIRIGENTE

Prof. Franco Gerardini

Vertical stamp: ALLEGATO come parte integrante alla ... 19 MAR 2018 ...



ALLEGATO A1



ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E LORO CLASSIFICAZIONE DAL 2013 AL 2017

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITA':

1=ECCELLENTE	1
2=BUONA	2
3=SUFFICIENTE	3
4= SCARSA	4
N.C.	

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	2013 class	2014 class	2015 class	2016 class	2017 class
IT013067047007	Teramo	Martinsicuro	25 m sud molo Particciolo	1	1	1	1	1
IT013067047001	Teramo	Martinsicuro	Zona ant. Lungo Mare Sud 48	2	2	2	1	1
IT013067047002	Teramo	Martinsicuro	Zona ant. Scarico Ditta VECCO	2	3	2	1	2
IT013067047003	Teramo	Martinsicuro	300 m Sud fosso Fontemaggiore	1	1	1	1	1
IT013067047004	Teramo	Martinsicuro	Villa Rosa	3	4	2	1	1
IT013067047005	Teramo	Martinsicuro	Zona ant. Lungo Mare Ilalia 6	3	3	2	1	1
IT013067047006	Teramo	Martinsicuro	250 m Nord foce fiume Vibrata	4	4	4	4	4
IT013067001004	Teramo	Alba Adriatica	250 m Sud foce fiume Vibrata	4	4	4	4	3
IT013067001001	Teramo	Alba Adriatica	Zona ant. Via Sardegna	2	3	2	2	2
IT013067001002	Teramo	Alba Adriatica	Zona ant. Via Adda	2	2	2	1	1
IT013067001003	Teramo	Alba Adriatica	Zona ant. Villa Giulia	1	2	1	1	1
IT013067044001	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Via Leonardo da Vinci	1	1	1	1	1
IT013067044002	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Via Carducci	1	2	1	1	1
IT013067044003	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Via Trieste	1	1	1	1	1
IT013067044004	Teramo	Tortoreto	Zona ant. Lungo Mare Sirena	1	1	1	1	1
IT013067044005	Teramo	Tortoreto	250 m Nord foce fiume Salinello	1	1	1	1	1
IT013067025004	Teramo	Giulianova	250 m Sud foce fiume Salinello	3	4	3	2	1
IT013067025001	Teramo	Giulianova	Lungo Mare Zara 50 - Sud Via Ancona	2	2	2	1	1
IT013067025002	Teramo	Giulianova	Lungo Mare Zara 7	2	2	1	1	1
IT013067025003	Teramo	Giulianova	Zona ant. Lungo Mare Spalato 80	2	2	1	1	1
IT013067025005	Teramo	Giulianova	360 m Nord foce fiume Tordino	3	2	3	4	4
IT013067037007	Teramo	Roseto A.	300 M Sud foce fiume Tordino	4	4	4	4	4
IT013067037001	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Via del Mare	2	3	2	1	1
IT013067037002	Teramo	Roseto A.	In corrispondenza km 414,200 SS16	1	1	1	1	1
IT013067037008	Teramo	Roseto A.	50 m Nord foce torrente Borsacchio	1	1	1	1	1
IT013067037003	Teramo	Roseto A.	580 m Nord Angolo Via L'Aquila	1	1	1	1	1
IT013067037004	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Via L'Aquila	1	2	2	1	1
IT013067037005	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Piazza Filippine	2	2	2	1	1
IT013067037006	Teramo	Roseto A.	Zona ant. Via Claudio	1	1	1	1	1
IT013067037010	Teramo	Roseto A.	300 m Nord foce fiume Vomano	4	3	2	1	1
IT013067035001	Teramo	Pineto	In corrispondenza km 424,100 SS16	4	4	3	3	2
IT013067035002	Teramo	Pineto	In corrispondenza km 425 Villa Fumosa	2	2	1	1	1
IT013067035003	Teramo	Pineto	Zona ant. Via Liguria	1	1	1	1	1
IT013067035007	Teramo	Pineto	Zona ant. Foce torrente Calvano	1	3	3	3	2
IT013067035004	Teramo	Pineto	100 m Nord foce torrente Le Foggette	2	2	1	1	1
IT013067035005	Teramo	Pineto	Zona ant. Torre Cerrano	1	1	1	1	1
IT013067040007	Teramo	Silvi	Zona ant. Torrente Cerrano	2	3	2	3	3
IT013067040005	Teramo	Silvi	Zona ant. foce fosso Concio	2	2	1	1	1
IT013067040001	Teramo	Silvi	225 m Sud foce fosso Concio	1	1	1	1	1
IT013067040002	Teramo	Silvi	Zona ant. Piazza dei Pini	1	2	1	1	1
IT013067040003	Teramo	Silvi	Zona ant. Viale Cristoforo Colombo 74	1	2	1	1	1
IT013067040004	Teramo	Silvi	Zona ant. Masseria Citerioni	2	2	1	1	1
IT013067040006	Teramo	Silvi	50 m Nord foce torrente Piomba	2	2	2	1	1
IT013068012002	Pescara	Città S.A.	50 m Sud foce torrente Piomba	3	4	4	3	3
IT013068012001	Pescara	Città S.A.	300 m Nord foce fiume Saline	3	4	4	4	3
IT013068024004	Pescara	Montesilvano	100 m Sud foce fiume Saline	3	3	2	1	1
IT013068024001	Pescara	Montesilvano	Zona ant. Via Leopardi	2	2	1	1	1
IT013068024002	Pescara	Montesilvano	Zona ant. Via Bradano	1	1	1	1	1
IT013068024003	Pescara	Montesilvano	Zona ant. Foce fosso Mazzocco	1	1	1	1	1
IT013068028001	Pescara	Pescara	Zona ant. Rotonda Viale Riviera Nord	1	1	1	1	1
IT013068028002	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Cadorna	1	2	1	1	1
IT013068028010	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Muzii			N.C.		
IT013068028011	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Galilei			N.C.		
IT013068028004	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Balilla	N.C.	4	4	4	4
IT013068028007	Pescara	Pescara	100 m Sud molo Porto Turistico	1	1	2	1	1
IT013068028005	Pescara	Pescara	Zona ant. Teatro D'Annunzio	1	1	1	1	1
IT013068028008	Pescara	Pescara	Zona ant. Fosso Vallelunga	2	3	3	4	3
IT013068028009	Pescara	Pescara	100 m Nord foce fosso Pretaro	1	1	1	1	1
IT013069035004	Chieti	Francavilla M.	100 m Sud foce fosso Pretaro	1	1	2	2	2
IT013069035001	Chieti	Francavilla M.	Zona ant. Piazzale Adriatico	1	1	1	1	1
IT013069035006	Chieti	Francavilla M.	350 m Nord fiume Alento	2	3	3	2	2
IT013069035007	Chieti	Francavilla M.	350 m Sud fiume Alento	2	3	3	2	2
IT013069035002	Chieti	Francavilla M.	In corrispondenza Stazione F.S.	2	2	3	2	3
IT013069035003	Chieti	Francavilla M.	Via F. P. Tosti - Angolo Via Cattaro	1	1	1	1	1
IT013069035008	Chieti	Francavilla M.	140 m Sud Fosso S. Lorenzo			N.C.		
IT013069058008	Chieti	Ortona	350 m Nord foce fiume Foro	4	4	4	4	4
IT013069058009	Chieti	Ortona	350 m Sud foce fiume Foro	4	4	4	4	4
IT013069058001	Chieti	Ortona	200 m Nord Stazione F.S. Tollo	4	4	3	2	1
IT013069058010	Chieti	Ortona	400 m Nord foce fiume Arielli	4	4	4	4	3
IT013069058007	Chieti	Ortona	200 m Sud foce fiume Arielli	4	4	4	4	4
IT013069058002	Chieti	Ortona	Zona ant. Foce fiume Riccio	2	2	2	1	1
IT013069058003	Chieti	Ortona	100 m Nord Punta Lungo	1	1	1	1	1
IT013069058015	Chieti	Ortona	Zona prospiciente molo Nord Porto	1	2	2	2	2
IT013069058004	Chieti	Ortona	100 m Sud foce Torrente Saraceni	1	1	1	1	1
IT013069058006	Chieti	Ortona	300 m Nord Fiume Moro	1	2	1	1	1
IT013069058011	Chieti	Ortona	300 m Sud foce fiume Moro	2	2	2	1	1
IT013069058012	Chieti	Ortona	200 m Nord Punta Mucchiola	2	1	1	1	1
IT013069058012	Chieti	Ortona	50 m Nord fosso Cintioni	3	4	3	4	4
IT013069086003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintioni	4	4	4	4	4
IT013069086002	Chieti	S. Vito C.	100 m Nord foce fiume Feltrino	4	4	4	4	4
IT013069086004	Chieti	S. Vito C.	Zona ant. Molo Sud	1	1	2	1	1
IT013069086001	Chieti	S. Vito C.	Zona ant. Cala Turchino	1	1	1	1	1
IT013069074003	Chieti	Rocca S.G.	Zona ant. Km 482,700 SS16	1	1	1	1	1
IT013069074001	Chieti	Rocca S.G.	Zona ant. Km 484,625 SS16	2	2	2	2	2
IT013069074002	Chieti	Rocca S.G.	75 m Nord foce S. Biagio	1	1	1	1	1
IT013069033001	Chieti	Fossacesia	75 m Sud Stazione FS Fossacesia M.	1	1	1	1	1
IT013069033002	Chieti	Fossacesia	Zona ant. Km 489,100 SS16	1	1	1	1	1
IT013069033003	Chieti	Fossacesia	800 m Nord foce fiume Sangro	1	1	1	1	1
IT013069091004	Chieti	Torino S.	300 m Sud foce fiume Sangro	4	4	4	4	2
IT013069091001	Chieti	Torino S.	Zona ant. Stazione FS Torino di Sangro	1	1	1	1	1
IT013069091002	Chieti	Torino S.	Zona ant. Km 493,900 SS16	1	1	1	1	1
IT013069091006	Chieti	Torino S.	Zona ant. Località Le Morge	1	1	1	1	1
IT013069091003	Chieti	Torino S.	Zona ant. Casello Ferroviario 395	1	1	1	1	1
IT013069091005	Chieti	Torino S.	100 m Nord foce fiume Osento	2	3	3	2	1
IT013069015003	Chieti	Casalbordino	100 m Sud foce fiume Osento	3	3	3	2	2
IT013069015001	Chieti	Casalbordino	Zona ant. Cass Santini	2	2	1	1	1
IT013069015002	Chieti	Casalbordino	100 m Nord foce Torrente Acquachiara	2	2	1	1	1
IT013069015004	Chieti	Casalbordino	200 m Nord foce fiume Sinello	1	1	1	1	1
IT013069099011	Chieti	Vasto	300 m Sud foce fiume Sinello	3	3	3	1	1
IT013069099008	Chieti	Vasto	Zona ant. Fosso Della Paurosa	4	4	4	2	1
IT013069099012	Chieti	Vasto	Punta Aderci - foce fosso Apricino	1	1	1	1	1
IT013069099001	Chieti	Vasto	650 m Nord Punta Della Lotta	1	1	1	1	1
IT013069099010	Chieti	Vasto	800 m Sud fosso Lebbia	4	4	3	1	1
IT013069099002	Chieti	Vasto	200 m Sud Punta Vignola	1	1	1	1	1
IT013069099003	Chieti	Vasto	Zona ant. Contrada Vignola	1	1	1	1	1
IT013069099013	Chieti	Vasto	Zona ant. Contrada Toricella	1	1	1	1	1
IT013069099004	Chieti	Vasto	L.M. E.Cordella - Monumento alla Bagnante	3	3	4	3	2
IT013069099014	Chieti	Vasto	300 m Nord Pontile Marina di Vasto			N.C.		
IT013069099005	Chieti	Vasto	Zona ant. Foce fosso Marino	4	4	2	2	2
IT013069099006	Chieti	Vasto	Zona ant. Contrada S. Tommaso	1	1	1	1	1
IT013069099007	Chieti	Vasto	100 m Nord Foce Torrente Buonotte	2	2	3	2	2
IT013069083001	Chieti	S. Salvo	650 m Sud torrente Buonotte	2	2	2	1	2
IT013069083002	Chieti	S. Salvo	700 m Nord foce fiume V. Mulino	1	1	1	1	1
IT013069083003	Chieti	S. Salvo	150 m Nord foce fiume V. Mulino	1	1	1	1	1
IT013066093001	L'Aquila	Scanno	antistante Chiesa del lago	1	1	1	1	1
IT013066093002	L'Aquila	Scanno	antistante località Acquaviva	1	1	1	1	1
IT013066103001	L'Aquila	Villalago	antistante Campeggio	1	1	1	1	1
IT013066103002	L'Aquila	Villalago	antistante località Spiaggietta	1	1	1	1	1
IT013066103003	L'Aquila	Villalago	antistante Bocca del lago	1	1	1	1	1

IL DIRIGENTE (Dott. Franco Gerardini)



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 169 del 21 MAR 2018

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Avv. D. Di...)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **169** del **21 MAR 2018**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniela Valsanzel)
 BABI L.



REGIONE ABRUZZO
 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 Servizio OO.MM. e Acque Marine
 STAGIONE BALNEARE 2018

ELENCO DELLE ACQUE NON BALNEABILI CLASSIFICATE SCARSE PER LE QUALI È STATO DISPOSTO IL DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2018

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità	COORDINATE AREA				Distanza m	Frequenza Monitoraggio	Descrizione aree interessate
					LAT	LONG	LAT	LONG			
IT013067047006	Teramo	Martinsicuro	250 m Nord foce fiume Vibrata	4 scarsa	42,8420080	13,9516360	42,8393350	13,9322780	307	mensile	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067047006 sono interdette alla balneazione per m 142 a NORD e per m 165 a SUD
IT013067037007	Teramo	Roseto A.	300 m Sud foce fiume Tordino	4 scarsa	42,7383590	13,9811130	42,7357890	13,9822370	300	mensile	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067037007 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e m 200 a SUD
IT013069058008	Chieti	Ortona	350 m Nord foce fiume Foro	4 scarsa	42,4050450	14,3210590	42,4020640	14,3263330	547	mensile	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058008 sono interdette alla balneazione per m 202 a SUD e m 345 a NORD
IT013069058009	Chieti	Ortona	350 m Sud foce fiume Foro	4 scarsa	42,4007210	14,3292440	42,3995065	14,3318676	250	mensile	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058009 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 50 a SUD
IT013069058007	Chieti	Ortona	200 m Sud foce fiume Arielli	4 scarsa	42,3854470	14,3589270	42,3846092	14,3603131	150	mensile	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058007 sono interdette alla balneazione per m 100 a SUD e per m 50 a NORD
IT013069086003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintoni	4 scarsa	42,3118610	14,4420080	42,3115310	14,4424380	50	mensile	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086003 sono interdette alla balneazione per m 50 a SUD
IT013069086002	Chieti	S. Vito C.	100 m Nord foce fiume Feltrino	4 scarsa	42,3115310	14,4424380	42,3109200	14,4434980	100	mensile	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086002 sono interdette alla balneazione per m 100 a Nord

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.Lgs. 30/05/2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

1= ECCELLENTE

2= BUONA

3= SUFFICIENTE

4= SCARSA

N.C.=NUOVA CLASSIFICAZIONE

ESTENSIONE LINEARE DELLE AREE

METRI 1.704.000

Per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi è stato disposto il divieto permanente alla balneazione per l'anno 2018.



IL DIRIGENTE
 (Dott. Franco Gerardini)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. del **21 MAR. 2018**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Avv. Daniela Valenza*)

RADELLI Z.



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio OO.MM. e Acque Marine

STAGIONE BALNEARE 2018

ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE DI QUALITÀ SCARSA TEMPORANEAMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI E SOGGETTE A MISURE DI GESTIONE

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità	COORDINATE AREA				Distanza m	Frequenza Monitoraggio	Descrizione aree interessate
					INIZIO LAT	LONG	FINI LAT	LONG			
IT013067025005	Teramo	Giulianova	360 m Nord foce fiume Tordino	4 scarsa	42,7438737	13,9776200	42,7413000	13,9796000	329	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067025005 sono interdette alla balneazione per m 110 a NORD e per m 219 a SUD
IT013068028004	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Baillia	4 scarsa	42,4714413	14,2174653	42,4687700	14,2222300	490	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028004 sono interdette alla balneazione per m 20 a NORD e per m 470 a SUD
IT013069058012	Chieti	Ortona	50 m Nord fosso Cintioni	4 scarsa	42,3128540	14,4407590	42,3125240	14,4411370	50	quindicinale	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058012 sono interdette alla balneazione per m 50 a NORD

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.Lgs. 30/05/2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

1= ECCELLENTE

2= BUONA

3= SUFFICIENTE

4= SCARSA

N.C.=NUOVA CLASSIFICAZIONE

ESTENSIONE LINEARE DELLE AREE

METRI 869,000

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" e temporaneamente vietate alla balneazione devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 4 lett. a) punto 3 del D.Lgs. n. 116/08.



IL DIRIGENTE
(*Dott. Franco Gerardini*)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **169** del **21 MAR. 2018**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniela Valenza)



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 Servizio OO.MM. e Acque Marine

ELENCO DELLE ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE
Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali

Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Lunghezza m	Descrizione aree interessate
		Inizio AREA		Fine AREA			
		Lat.	Long.	Lat.	Long.		
Teramo	Martinsicuro	42,8393350	13,9322780	42,8385090	13,9327030	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume VIBRATA fino a 100 metri a NORD dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Alba A.	42,8385090	13,9327030	42,8375990	13,9328420	100	Le acque della foce del fiume VIBRATA per 100 metri a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Tortoreto	42,7826920	13,9548610	42,7814750	13,9556050	150	Le acque della foce del fiume SALINELLO per metri 150 a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,7814750	13,9556050	42,7806260	13,9560470	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume SALINELLO sono interdette fino a 100 metri a SUD dalla foce in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,7413000	13,9796000	42,7401100	13,9805300	150	Le acque delimitate dalla foce del fiume TORDINO fino a 150 metri a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,7401100	13,9805300	42,7383590	13,9811130	200	Le acque della foce del fiume TORDINO per m 200 a SUD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,6572000	14,0363000	42,6547730	14,0379070	300	Le acque della foce del fiume VOMANO per m 300 a NORD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Pineto	42,6547730	14,0379070	42,6509050	14,0410370	500	Le acque delimitate dalla foce del fiume VOMANO fino a 500 metri a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Pescara	Città Sant'Angelo Montesilvano	42,5267770	14,1507410	42,5260120	14,1529460	200	Le acque della foce del fiume SALINE a partire dalla radice del molo SUD della sponda destra del fiume per m 200 a NORD sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Pescara	Pescara	42,4687700	14,2222300	42,4677900	14,2262750	350	Le acque del molo NORD del fiume PESCARA sono interdette, in quanto non adibite a balneazione per m 350 a NORD dal molo del fiume Pescara e permanentemente vietate
Chieti	Francavilla	42,4284030	14,2806620	42,4261400	14,2844440	400	Le acque di balneazione relative della foce del fiume ALENTO per m 200 a NORD e m 200 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Francavilla	42,4065510	14,3177530	42,4061720	14,3185060	75	Le acque di balneazione relative alla foce del fosso SAN LORENZO per m 25 a NORD e m 50 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,4020640	14,3263330	42,4007210	14,3292440	300	Le acque di balneazione della foce del fiume FORO per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,3872660	14,3561620	42,3854470	14,3589270	300	Le acque di balneazione della foce del fiume ARIELLI per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,3644040	14,3980680	42,3600150	14,4069660	900	Le acque di balneazione della foce del fosso PETICCIO per m 300 a NORD e m 600 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,3297090	14,4245880	42,3270940	14,4252110	300	Le acque di balneazione della foce del fiume MDRO per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona S. Vito	42,3125240	14,4411370	42,3118610	14,4420080	100	Le acque di balneazione della foce del fosso CINTIONI per m 50 a NORD e m 50 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	S. Vito C.	42,3109200	14,4434980	42,3100820	14,4449750	150	Le acque di balneazione della foce del fiume FELTRINO per m 100 a NORD e m 50 a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Fossacesia	42,2369870	14,5409930	42,2361850	14,5431890	200	Le acque della foce del fiume SANGRO per m 200 a NORD dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,2361850	14,5431890	42,2350150	14,5450090	200	Le acque di balneazione della foce del fiume SANGRO per m 200 a SUD sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,2052190	14,6059650	42,2048620	14,6065950	65	Le acque di balneazione della foce del fiume OSENTO per m 65 a NORD sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,2048620	14,6059650	42,2044460	14,6071540	65	Le acque di balneazione della foce del fiume OSENTO per m 65 a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,1918490	14,6464650	42,1919320	14,6480480	100	Le acque della foce del fiume SINELLO per m 100 a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,1919320	14,6480480	42,1907810	14,6503240	200	Le acque di balneazione della foce del fiume SINELLO per m 200 a SUD dalla foce del fiume sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,1704487	14,7172172	42,1639110	14,7183650	750	Le acque di balneazione della foce del fosso LEBBA per m 400 a NORD e per m 350 a SUD dalla foce del fosso sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate

Teramo	Martinsicuro	42,8933600	13,9202610	42,8906178	13,9203429	310	Porticciolo di Martinsicuro
Teramo	Giulianova	42,7551500	13,9713390	42,7513410	13,9747080	500	Porto di Giulianova
Pescara	Pescara	42,4677770	14,2261111	42,4639612	14,2321444	650	Porto di Pescara
Chieti	Ortona	42,3592300	14,4091400	42,3458590	14,4138540	1 570	Porto di Ortona
Chieti	Fossacesia	42,2384550	14,5378530	42,2369870	14,5409930	300	Porto di Fossacesia
Chieti	Vasto	42,1741097	14,7083000	42,1704487	14,7172172	1 000	Porto di Vasto
Chieti	S. Salvo	42,0709200	14,7778730	42,0702300	14,7794430	150	Porto di S. Salvo

ESTENSIONE DELLE ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE (FOCI FIUMI E TORRENTI) m 6 255
 ESTENSIONE DELLE ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE (AREE PORTUALI) m 4 480
 TOT METRI 10 735



IL DIRIGENTE
 (Dott. Franco Gerardini)



Allegato D

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Daniela Valenza)

BADINI L.



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi

8

DISPOSIZIONI SPECIFICHE REGIONALI PER ARTA, COMUNI ed Enti Gestori del servizio idrico per la stagione balneare 2018

Al fine di definire una omogeneità di comportamento a livello regionale dei diversi organismi coinvolti nella gestione della stagione balneare, vengono redatte le seguenti disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

Definizione del campo di applicazione

Quanto contenuto nelle seguenti disposizioni è relativo alle acque di balneazione identificate nella Delibera di Giunta Regionale, avente ad oggetto:

Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2017. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2018.**

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

La classificazione di ciascuna acqua di balneazione è determinata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 116/2008, secondo quattro classi di qualità: "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente", sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici qualificanti relativi ai quattro anni immediatamente precedenti alla stagione in corso. Le acque di nuova individuazione possono essere classificate solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c.4 e c.5, lett. a) del D.lgs. n. 116/08).

Monitoraggio

La Regione provvede affinché il monitoraggio dei parametri degli "Enterococchi intestinali" e degli "Escherichia coli", entrambi espressi in UFC/100ml e/o MPN/100ml, sia effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010.

I risultati di tale monitoraggio vengono utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

Programma di monitoraggio

Il programma di monitoraggio deve essere svolto secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, d'intesa tra la Regione Abruzzo e l'ARTA. Esso consta di un campionamento, da svolgersi mensilmente, per il periodo aprile - settembre di ogni anno. Il periodo che intercorre tra un campionamento ed il successivo non potrà superare i trenta giorni.

Tale programma deve comunque svolgersi nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla Regione, che sono:

- per la stagione di campionamento: dal 15 aprile al 30 settembre
- per la stagione balneare: dal 1° maggio al 30 settembre

Le acque di balneazione classificate di qualità "eccellente", "buona" o "sufficiente" sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è stato disposto un divieto permanente alla balneazione per l'anno 2018, riportate nell'Allegato "B", sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell'Allegato "B1", sono sottoposte ad un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale.

Le acque di nuova individuazione ancora non classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità "scarsa", di cui all'allegato "A", temporaneamente vietate alla balneazione, sono monitorate con frequenza quindicinale.

Le acque di nuova individuazione ancora non classificate (NC) derivanti da acque classificate di qualità "sufficiente", di cui all'allegato "A", sono sottoposte a singolo campionamento;

In presenza di comprovate ed ostative condizioni meteorologiche e/o meteomarine che rendano tecnicamente impossibile effettuare i prelievi di acqua marina nella data fissata dal calendario o nei giorni consentiti dalla normativa, gli stessi dovranno essere effettuati il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative. Tale posticipazione, se attuata, deve comunque essere sempre comunicata alle Amministrazioni comunali, alla Regione Abruzzo ed al Ministero della Salute.

Nel caso in cui il Comune debba emettere ordinanze di interdizione per cause assolutamente imprevedibili e non programmabili e/o ripascimenti, manutenzioni etc., o per avverse condizioni meteomarine, il campionamento potrà essere posticipato non oltre i quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio, previa tempestiva comunicazione all'ARTA.

I campioni sui quali effettuare l'indagine analitica di idoneità dovranno essere prelevati in un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00, a circa cm. 30 sotto il pelo libero, in acque la cui profondità non sia inferiore a cm. 80 e superiore a cm.

120; tali modalità concorrono a determinare anche la distanza del punto di prelievo dalla battigia.

L'ARTA trasmette alla Regione Abruzzo le risultanze dei campionamenti effettuati esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

dpc028@pec.regione.abruzzo.it

Misure di gestione in circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti in indirizzo provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

Monitoraggio proliferazione algale

Nei programmi di monitoraggio e di controllo dello stato di qualità delle acque marine e ai fini della tutela della salute pubblica, durante le operazioni di monitoraggio svolte dall'ARTA sono inoltre osservate e segnalate alla Regione, alla ASL competente per territorio e al Comune interessato, eventuali presenze di:

- proliferazione fitoplancton tossico (*Ostreopsis ovata*)
- inquinanti valutabili attraverso ispezioni visive quali, ad esempio, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Inquinamento microbiologico e altri inquinanti

La gestione di questo tipo di inquinamento dovrà osservare, per ogni singolo campione, i valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010.

Nel caso si verifichi un superamento di tali valori limite durante un campionamento previsto dal calendario dei prelievi, dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all'art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:

- a) l'ARTA segnala tempestivamente al Comune con fax e posta elettronica certificata, e per conoscenza alla Regione, esclusivamente con posta elettronica certificata, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici;
- b) il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- c) l'ARTA esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro nei limiti previsti dall'allegato A al D.M. 30/03/2010.
Dovrà inoltre valutare ed identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunicare l'esito delle analisi al Comune con fax e posta elettronica certificata e per conoscenza alla Regione, esclusivamente con posta elettronica certificata;



- d) **il Comune potrà provvedere alla revoca del provvedimento, a fronte di un primo esito analitico favorevole successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione; esiti sfavorevoli prolungheranno il tempo di chiusura sino al primo campione favorevole utile.**

Inquinamento di breve durata

Laddove si configurino le condizioni per un inquinamento di breve durata, così come chiaramente definito all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 116/2008, è necessario, tassativamente, che il campionamento di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento che ha dato esito sfavorevole).

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/08, utilizzando i simboli in calce alle presenti disposizioni.

Qualora il successivo esito analitico sia favorevole, si potrà procedere alla revoca del provvedimento di chiusura; il campione risultato sfavorevole, per una sola volta nell'arco dell'intero ciclo di campionamento, non è inserito nella serie di dati utilizzati per definire la qualità delle acque.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, il campione con esito sfavorevole può essere però sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento entro 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole.

Qualora l'esito analitico continui ad essere sfavorevole, il provvedimento rimane in vigore fino a quando un successivo campionamento dia esito favorevole; verificandosi questa circostanza, l'evento negativo non può essere definito di breve durata e quindi non è applicabile la procedura precedentemente illustrata e prevista al comma 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 116/2008.

Per i tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune è tenuto a comunicare, ad inizio stagione, il numero di eventi verificatisi nella stagione precedente.

Situazione anomala. Art. 2, comma 1, punto g), D.Lgs. n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.Lgs. n. 116/08 come *"un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni"*, devono essere attivate le seguenti procedure:

- L'ARTA segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare all'ARTA eventuali situazioni anomale riscontrate;

- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso il web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione indicata;
- L'ARTA trasmette alla Regione, entro il 15 ottobre 2018, le informazioni sulle eventuali situazioni anomale, per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 marzo 2010.

Qualora si sia verificata una situazione anomala, alla fine della stagione balneare il profilo delle relative acque di balneazione, come previsto dalla normativa, dovrà essere riesaminato, tenendo conto di quanto rilevato nel corso della stagione, ed eventualmente, qualora sussistano gli elementi utili a tale scopo, aggiornato; tutto questo evidenziando le cause che hanno originato l'inquinamento ed il conseguente rischio che esso potrebbe comportare nei confronti di coloro che fruiscono dell'acqua di balneazione.

Misure di gestione delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" – All."B1"

Per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell'Allegato "B1", devono essere attivate le seguenti misure:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

Riapertura dei punti temporaneamente vietati

Le acque di balneazione classificate "scarse" ed elencate nell'Allegato "B1" potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.

Dopo la riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, è valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permane per più di 72 ore dal momento



della prima incidenza, le acque sono riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applica in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) e all'art. 10 del D.Lgs. n.116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi.

Riapertura dei punti relativi ad acque di nuova individuazione

Per le acque di balneazione di nuova individuazione ancora non classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità "scarsa" (Comune di Pescara: Zona ant. Via Galilei, Comune di Francavilla al Mare: 140 m Sud Fosso S. Lorenzo), temporaneamente vietate alla balneazione, si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque scarse, di cui all'allegato "B1", che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e l'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.

Per le acque di balneazione di nuova individuazione ancora non classificate (NC) derivanti da acque classificate di qualità "sufficiente" (Comune di Vasto: 300 m Nord Pontile Marina di Vasto), si applicano gli indirizzi generali previsti dalla normativa vigente, in quanto considerate acque idonee alla balneazione;

Controllo dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue

Gli Enti Gestori del servizio idrico sono tenuti all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti.

Profili delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 116/08, aggiornano i Profili delle Acque di Balneazione entro l'inizio della stagione balneare e li inviano alla Regione Abruzzo per il successivo inoltro al Ministero della Salute e per l'inserimento sul sito regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it

I Comuni sono invitati ad apporre la relativa cartellonistica, aggiornata e revisionata al 2018, entro l'inizio della stagione balneare (1° maggio 2018).

Informazione al pubblico

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, il processo di informazione al pubblico avverrà, a cura dei Comuni, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili, poste nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010, i Comuni trasmettono al Ministero della Salute per posta elettronica, nonché successivamente per posta ordinaria, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca, non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

La stessa comunicazione deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
dpc028@pec.regione.abruzzo.it

I Comuni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. citato, per rendere immediatamente disponibili le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione, agli eventuali divieti di balneazione o avvisi che sconsigliano la balneazione, dovranno predisporre apposita cartellonistica, utilizzando i segni e simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011, di seguito riportati:





**La balneazione
è sconsigliata**



**Divieto
di balneazione**



Qualità delle acque
di balneazione: eccellente



Qualità delle acque
di balneazione: buona





Qualità delle acque
di balneazione: Sufficiente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque di
balneazione: scarsa

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa

I segni e i simboli delle Acque di Balneazione sono consultabili alla pagina web:
<http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm>

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini